

Art. 1 Premessa

Nel quadro delle iniziative istituzionali per promuovere la competitività delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona (di seguito Camera di Commercio) intende favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la partecipazione delle imprese a fiere nazionali ed estere.

Art. 2 Risorse

La dotazione finanziaria prevista a copertura degli interventi di cui al presente bando è garantita dalle risorse camerali destinate al finanziamento delle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Incrementare il numero di imprese che partecipano a mostre e fiere per l'internazionalizzazione". La dotazione finanziaria complessiva è pari a 200.000 euro.

Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse ai contributi le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014, ossia:

- MICRO IMPRESA: quando l'organico è inferiore a 10 persone e il fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di euro
- PICCOLA IMPRESA: in presenza di un organico compreso tra le 10 e le 49 persone e con un fatturato o il totale del bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro
- MEDIA IMPRESA: se l'organico è tra le 50 e le 249 persone e il fatturato non supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

I criteri da utilizzare ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari anzidetti sono stabiliti negli articoli da 3 a 6 della definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento UE n.651/14.

Possono altresì accedere al contributo anche i consorzi e le reti di MPMI aventi soggettività giuridica. Nel caso di reti prive della soggettività giuridica, possono accedere al bando le singole imprese aderenti al contratto di rete anche per la partecipazione collettiva.

Le imprese beneficiarie devono:

- a) avere sede legale e/o unità locale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona ed essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona;
- b) essere attive;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d) non essere sottoposte a fallimento (esclusa l'ipotesi di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa), concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. Tuttavia, come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempienza contributiva dell'impresa beneficiaria del contributo, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori dell'impresa (c.d. "intervento sostitutivo").
- f) non aver beneficiato o beneficiare di altri aiuti di Stato o de minimis per le spese rendicontate con il presente bando.

I requisiti dimensionali di impresa e quelli previsti alle precedenti lett. a), d), f) dovranno essere posseduti già al momento di **presentazione** della domanda, pena l'inammissibilità della stessa; i requisiti previsti dalle lett. b), c), ed e) dovranno sussistere al momento della **concessione** del contributo, salvo quanto precisato alla lett. e) in materia di regolarità contributiva dell'impresa.

Art. 4 Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo

I contributi previsti dal presente bando sono riconosciuti per le seguenti manifestazioni fieristiche ed eventi svolti sia con partecipazione in presenza sia in modalità virtuale in programma nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**:

- 1) le fiere che si svolgono all'estero;
- 2) le fiere a qualifica internazionale che si svolgono in Italia, approvate dalla conferenza delle Regioni e Province Autonome, pubblicate sul sito www.regioni.it;
- 3) le fiere e azioni per l'internazionalizzazione organizzate e promosse, in Italia, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria o da una sua azienda speciale al di fuori dal proprio territorio di competenza e, all'estero, realizzate in collaborazione con I.C.E., Camere di Commercio Italiane all'estero ed Enti riconosciuti.

Non sono riconosciute, ai fini del contributo, le partecipazioni a:

- eventi non riconducibili a fiere ed iniziative finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese quali, ad esempio, convegni, workshop, ecc.
- le fiere e le azioni realizzate sul territorio delle province di Imperia, La Spezia e Savona, anche se organizzate dalla Camera di Commercio o da una sua Azienda Speciale.

Art. 5 Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare al massimo n. 3 richieste di contributo con riferimento al presente bando, di cui 1 per la partecipazione a fiere in modalità virtuale. Non è possibile presentare un'unica domanda per più iniziative, ma deve essere presentata una domanda per ogni iniziativa a cui l'impresa ha partecipato.

Il limite di 3 richieste non si applica per le imprese che partecipano ad iniziative organizzate dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria o da una sua Azienda Speciale.

La domanda può essere presentata:

- dal legale rappresentante dell'impresa;
- dal legale rappresentante del consorzio o della rete di imprese.

La domanda di contributo, compilata in ogni parte, corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal successivo art. 7, dovrà essere presentata **entro e non oltre 60 giorni solari dalla conclusione dell'evento a pena di inammissibilità dell'istanza**.

Le domande di contributo dovranno essere presentate **a partire dal giorno 01/01/2021** esclusivamente mediante procedura telematica utilizzando la piattaforma Web Telemaco <http://webtelemaco.infocamere.it> – Servizi e-gov - Contributi alle imprese – che prevede l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.

Per procedere all'invio telematico, è necessario che:

- 1) il legale rappresentante dell'impresa, o dell'aggregazione di impresa, sia dotato di firma digitale;
- 2) sia stata attivata una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- 3) sia stato sottoscritto il contratto Telemaco (con relativo conto prepagato di importo pari o superiore al valore dell'imposta di bollo vigente).

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il file .pdf compilabile reso disponibile sul sito camerale www.rivliq.camcom.gov.it.

Tutta la documentazione dovrà essere salvata in file formato .pdf/a o in più file formato .pdf/a che dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della rete.

Nel caso in cui l'impresa non abbia la convenzione Telemaco, può incaricare un soggetto presentatore (es. associazione di categoria, commercialista, altro professionista) delegandolo alla presentazione dell'istanza di contributo e al pagamento dell'imposta di bollo mediante il borsellino elettronico prepagato. In tale caso, il presentatore deve essere indicato nel modello base e deve firmare digitalmente il modello base da inviare unitamente agli altri documenti (modulo domanda e relativi allegati) che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa.

Per la trasmissione della domanda occorre seguire le istruzioni per l'invio telematico disponibili sul sito camerale.

Art. 6 Spese ammissibili

Sono ammissibili **esclusivamente** le spese - al netto di IVA e di analoghe imposte estere - fatturate e pagate a saldo entro la data di presentazione della domanda, **riferibili all'iniziativa oggetto del contributo** e sostenute per:

1. affitto dello spazio espositivo;
2. quota obbligatoria di iscrizione alla fiera;
3. pulizia stand, noleggio attrezzature espositive fatturate dal soggetto organizzatore o soggetto con esso convenzionato;
4. allacciamenti e consumi elettrici e idrici, connessione web;
5. iscrizione e/o inserzioni pubblicitarie sul catalogo ufficiale e/o sul sito internet della fiera;
6. servizi di interpretariato in fiera resi da personale qualificato e regolarmente documentati;
7. spese per servizi doganali effettuati da spedizionieri regolarmente iscritti al Registro imprese;
8. spese relative alla ricerca e individuazione di potenziali partners coordinate dal soggetto organizzatore, dalle Camere di commercio italiane all'estero o dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
9. spese relative all'organizzazione di incontri con potenziali partners coordinati dal soggetto organizzatore, dalle Camere di commercio italiane all'estero o dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
10. spese per servizi di supporto organizzativo e assistenza qualificata in sede fieristica forniti da un'azienda speciale della CCIAA Riviere di Liguria;
11. spese per partecipazione in modalità virtuale a fiere di cui all'art. 4 comma 1, nn. 1), 2), 3), limitatamente alle seguenti voci: quota iscrizione fiera, iscrizione e/o inserzioni pubblicitarie, interpretariato, traduzioni, spese di organizzazione di incontri con potenziali partners.

Sono ammesse le spese riferite ad acconti pagati prima della data di inizio del progetto per la prenotazione dello spazio espositivo/adesione per le fiere o eventi che si svolgeranno nel 2021.

Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore (non sono pertanto ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite agenti, distributori, importatori o imprese del gruppo).

Sono escluse tutte le spese non elencate fra le voci "ammissibili". Sono in ogni caso escluse le spese per eventuali servizi e forniture accessorie (trasporti, assicurazioni supplementari, biglietti ingresso o inviti, parcheggi ecc.), i costi del personale e quelli di viaggio, vitto e alloggio.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese:

- a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
- b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- e) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne.

Sono escluse le spese pagate in contanti.

Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda

Al modulo di domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione **obbligatoria**:

A) PARTECIPAZIONE SINGOLA E DIRETTA DELL'IMPRESA:

1. copia delle fatture intestate all'impresa relative alle spese ammissibili di cui all'art. 6. Qualora dette fatture siano espresse in lingua straniera diversa dall'inglese, francese o tedesco, dovrà essere allegata apposita traduzione firmata da un traduttore accreditato presso il Tribunale o il Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio;
2. copia delle contabili bancarie intestate all'impresa attestanti il pagamento integrale di ciascuna fattura entro la data di presentazione della domanda;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 1 al modulo di domanda;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 2 al modulo di domanda (solo nel caso di imprese collegate);

B) PARTECIPAZIONE COLLETTIVA E IN PRESENZA – (minimo 3 imprese nello stesso stand)

Presentazione di una domanda da parte di singola impresa, consorzio o rete per partecipazione in forma collettiva

1. copia delle fatture dell'Ente organizzatore o del capofila intestate alla singola impresa, al consorzio o alla rete. Qualora dette fatture siano espresse in lingua straniera diversa dall'inglese, francese o tedesco, dovrà essere allegata apposita traduzione firmata da un traduttore accreditato presso il Tribunale o il Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio;
2. copia delle contabili bancarie relative al pagamento integrale di ciascuna fattura entro la data di presentazione della domanda;
3. copia della fattura dell'Ente organizzatore intestata al capofila nel caso di iscrizione alla fiera effettuata da parte di soggetto diverso dal richiedente il contributo;
4. idonea documentazione da cui si evinca la partecipazione collettiva alla fiera (documentazione fotografica; copia pagine catalogo fiera, ecc.);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 1 al modulo di domanda;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 2 al modulo di domanda (solo nel caso di imprese collegate);

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti assegnando all'impresa il termine di 10 giorni per la risposta decorsi i quali l'istruttoria verrà conclusa con gli elementi in possesso dell'ufficio.

Art. 8 Natura ed entità del contributo

I contributi di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso utilizzando l'apposita modulistica.

Il contributo concesso è pari al 60% delle spese ammissibili regolarmente documentate, al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere, con i seguenti limiti massimi riferiti alle tipologie di cui al precedente art. 4:

- Euro 2.000,00 per partecipazioni in presenza in Italia;
- Euro 3.500,00 per partecipazioni in presenza all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- Euro 5.000,00 per partecipazioni in presenza all'estero in Paesi extraeuropei.

Per la partecipazione in modalità virtuale alle fiere indicate all'art. 4, comma 1, è concesso un contributo pari al 60% delle spese ammissibili con un massimo di Euro 1.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese ed è assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% disposta dall'art. 28 – c. 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 9 Procedimento amministrativo (Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo)

L'istruttoria è gestita secondo la modalità "a sportello", fino alla concorrenza delle risorse stanziare dalla Camera di commercio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di esaurimento delle risorse stanziare, la Camera di commercio si riserva di disporre l'integrazione dei fondi.

La ricevuta di invio telematico delle istanze costituisce comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii.

Il procedimento amministrativo ha una durata di 90 giorni decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell'Ufficio camerale designato e si conclude con la concessione e contestuale liquidazione del contributo anche in rispetto a quanto previsto dall'art. 3 per il caso di inadempienza contributiva.

Alle imprese che al termine del procedimento istruttorio risulteranno "non ammissibili al contributo" sarà data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza assegnando il termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o di eventuale documentazione a corredo.

Il Servizio competente per il procedimento amministrativo è il Servizio Promozione del territorio.

L'Ufficio competente è l'Ufficio Internazionalizzazione e Sviluppo del territorio.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mirella Colella.

Art. 10 Controlli

La Camera di commercio effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La presentazione della domanda di contributo comporta la presa visione e accettazione dell'Informativa allegata al presente bando, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al procedimento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.

INFORMATIVA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona informa che:

- **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona, con sede legale in Savona, Via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, Codice fiscale e partita IVA 01704760097, PEC cciaa.rivlig@legalmail.it

- **Responsabile della protezione dei dati**

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679: rpdc@rivlig.camcom.it

- **Finalità del trattamento**

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità del procedimento di concessione e liquidazione di contributi di cui al "Bando CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Anno 2020". I dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l'invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio e per attività di customer satisfaction.

- **Modalità di trattamento**

Il trattamento sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con l'ausilio di strumentazione manuale o informatica; i dati saranno conservati mediante archivi cartacei ed informatici.

- **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

- **Categorie di dati personali trattati**

Sono oggetto di trattamento i dati personali comuni dei rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese come definite dall'allegato I al Reg. n. 651/2014/UE della Commissione europea aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, e di loro eventuali intermediari.

- **Ambito di comunicazione e diffusione**

I dati raccolti possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L.n.241/1990. I dati non sono oggetto di diffusione.

- **Trasferimento dei dati personali**

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati terzi.

- **Periodo di conservazione**

I dati personali sono conservati per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa.

- **Diritti dell'interessato**

L'interessato ha diritto:

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

- **Fonte da cui hanno origine i dati trattati**

La fonte da cui hanno origine i dati personali è rinvenibile nel modulo di domanda e nei relativi allegati.

- **Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato compresa la profilazione di cui all'art.22, paragrafi 1 e 4 , Reg. UE 679/2016.